

**Regolamento interno per la gestione e la comunicazione all'esterno di  
informazioni riservate e privilegiate**

**Gruppo MutuiOnline S.p.A.**

## Articolo 1 – Ambito di applicazione

- 1.1 Il presente regolamento interno (di seguito il “**Regolamento**”) è adottato dalla società Gruppo MutuiOnline S.p.A. (di seguito la “**Società**”), in conformità a quanto previsto dall’articolo 4 del Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la *Corporate Governance* delle società quotate.
- 1.2 Il Regolamento contiene le disposizioni relative alla gestione di informazioni riservate e alla gestione e comunicazione all’esterno di informazioni privilegiate di cui all’articolo 181 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“**TUF**”) riguardanti la Società e le società da essa controllate (le “**Società Controllate**”). Le informazioni privilegiate sono oggetto, ai sensi di legge, di un obbligo generale di comunicazione al pubblico senza indugio, secondo le modalità stabilite nel presente Regolamento.
- 1.3 Al rispetto del Regolamento sono tenuti tutti i componenti gli organi sociali, i dipendenti e collaboratori della Società, della società controllante quest’ultima e delle Società Controllate, che si trovano ad avere accesso per qualsiasi ragione ad informazioni riservate e privilegiate (i “**Soggetti Obbligati**”).

## Articolo 2 – Definizioni

- 2.1 Ai sensi di legge, costituiscono informazioni privilegiate quelle informazioni di carattere preciso – concernenti, direttamente o indirettamente, la Società, i suoi strumenti finanziari o le Società Controllate – non di pubblico dominio e idonee, se rese pubbliche, ad influire sensibilmente sul prezzo dei relativi strumenti finanziari (le “**Informazioni Privilegiate**”).
- 2.2 Una Informazione Privilegiata si ritiene di carattere preciso se:
  - a) si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà;
  - b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell’indicato evento di cui alla precedente lett. a) sui prezzi degli strumenti finanziari della Società.
- 2.3 Una informazione che, se resa pubblica, può influire in modo sensibile sui prezzi degli strumenti finanziari è quella informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

- 2.4 L'Informazione Privilegiata può consistere in una decisione assunta o in un'attività posta in essere sia dalla Società (la "**Informazione Privilegiata Endosocietaria**"), sia da soggetti diversi rispetto alla Società ovvero quando si tratta di un fatto, evento o circostanza oggettivi (la "**Informazione Privilegiata Esosocietaria**"). L'Informazione Privilegiata Endosocietaria è comunicata a seguito dell'assunzione della decisione o dell'effettuazione dell'attività da parte dell'organo sociale o del responsabile competente per le materie che sono oggetto dell'informazione stessa. L'Informazione Privilegiata Esosocietaria è comunicata a seguito di una valutazione effettuata dal soggetto interno all'organizzazione abilitato all'accertamento della natura privilegiata dell'informazione.
- 2.5 Le informazioni riservate relative, direttamente o indirettamente, alla Società, ai suoi strumenti finanziari o alle Società Controllate, che non possano essere qualificate come informazioni privilegiate in quanto riferite a eventi e circostanze ancora non verificatisi, sono soggette a riservatezza (le "**Informazioni Riservate**").
- 2.6 La comunicazione di Informazioni Riservate a soggetti terzi può avvenire esclusivamente nel rispetto delle modalità indicate all'articolo 114, quarto comma, del TUF.

### **Articolo 3 – Gestione delle Informazioni Riservate**

- 3.1 Ciascun Soggetto Obbligato è tenuto a:
- a) mantenere la segretezza circa le Informazioni Riservate;
  - b) trattare tali informazioni solo nell'ambito di canali autorizzati, adottando ogni necessaria cautela affinché la relativa circolazione nel contesto aziendale possa svolgersi senza pregiudizio del carattere riservato delle informazioni stesse;
  - c) rispettare le disposizioni e la procedura dettata per la comunicazione all'esterno dei documenti e delle informazioni dal successivo articolo 6 del presente Regolamento.

### **Articolo 4 – Registro delle persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate**

- 4.1 Il registro delle persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate consiste in una banca dati informatica, recante l'indicazione dei soggetti che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso alle Informazioni Privilegiate.
- 4.2 L'iscrizione nel registro avverrà sia per attività, eventi e processi che abbiano carattere ripetitivo e permanente, sia per singole attività, eventi e processi specifici.

4.3 La responsabilità dell'aggiornamento del registro è a cura della funzione *Investor Relations*. Le modalità di istituzione, gestione e aggiornamento del registro sono disciplinati in apposita procedura.

#### **Articolo 5 – Misure di confidenzialità delle Informazioni Riservate**

5.1 La Società adotta misure idonee a mantenere la segretezza e confidenzialità delle Informazioni Riservate.

Le stesse misure sono altresì applicate:

- alle Informazioni Privilegiate già perfezionate per le quali, tuttavia, sia stato richiesto nelle forme dovute il ritardo nella comunicazione all'esterno, e fino a che tale comunicazione sia avvenuta;
- anche a valle della predetta comunicazione, rispetto a tutto il materiale preparatorio e istruttorio, fatta salva la possibilità di riclassificazione a cura del responsabile primario del contesto informativo al quale il materiale afferisce.

5.2 La distribuzione dell'Informazione Riservata, che deve avvenire esclusivamente nei confronti delle persone che effettivamente necessitano di averne conoscenza, è affidata alla responsabilità della funzione *Investor Relations*, previa consultazione con il Presidente e/o l'Amministratore Delegato, la quale contestualmente assicura l'aggiornamento del registro delle persone che hanno accesso alle Informazioni Riservate e alle Informazioni Privilegiate.

5.3 L'attività di riproduzione dell'Informazione Riservata, a qualunque titolo e in qualunque forma effettuata, deve avvenire sotto la supervisione del personale a ciò abilitato.

5.4. Le Informazioni Riservate, quando elaborate/trattate/trasmesse/archivate in formato elettronico, devono essere protette con chiavi d'accesso o sistemi di criptazione e/o codificazione idonei, anche nell'archiviazione.

#### **Articolo 6 – Comunicazione all'esterno di Informazioni Privilegiate**

6.1 L'Informazione Privilegiata è comunicata secondo le modalità stabilite dalla legge a cura della funzione *Investor Relations*, secondo quanto di seguito indicato.

6.2 La suddetta funzione valuta inoltre se attivare specifiche verifiche preventive con le Autorità di Vigilanza (Borsa Italiana S.p.A., Consob), anche ai fini - se del caso - di richiedere nelle forme dovute il ritardo della comunicazione dell'Informazione Privilegiata.

- 6.3 La bozza di comunicato predisposta ai sensi delle disposizioni che precedono è sottoposta all'approvazione del Presidente e/o dell'Amministratore Delegato, oltre che dell'organo sociale o del soggetto responsabile competente per le materie che sono oggetto dell'informazione stessa.
- 6.4 La funzione *Investor Relations* recepisce le eventuali osservazioni o modifiche al comunicato e riceve l'autorizzazione per la pubblicazione del medesimo dal Presidente e/o dall'Amministratore Delegato secondo quanto previsto al precedente punto 6.3. La funzione *Investor Relations* diffonde dunque il comunicato, secondo la normativa applicabile e provvede ai necessari adempimenti.
- 6.5 A conclusione delle procedure sopra specificate, il comunicato stampa è pubblicato, a cura della funzione *Investor Relations*, sul sito internet della Società e sulla rete intranet aziendale, con specifica indicazione del giorno e dell'ora dell'inserimento.